

successivi il canone sarà determinato con applicazione del coefficiente di rivalutazione in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Il Concessionario s'impegna ad accettare ogni eventuale variazione di canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.

- 18) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 19) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 20) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 21) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 22) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per €200 (cod. 1560) e di bollo per €114,00(cod. 1562), tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO

ENI S.p.a.

Il procuratore – *Trivarelli Donatello*
Firmato digitalmente

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio in Roma (RM) piazzale E. Mattei n. 1, nonché domicilio digitale all'indirizzo:

deposito.ortona.eni@pec.eni.com

Ancona, addì 31/05/2023

IL CONCESSIONARIO

ENI S.p.a.

Il procuratore – *Trivarelli Donatello*
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il

presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di

Ancona il 06/06/2023 al n° 587 serie 1

con l'esenzione di euro 314,00

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. 04-09 del registro

Concessioni – Anno 2023

N. 2065 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;

Visto l'art. 9 comma 10 del D.L. 16.06.2022 n. 68 convertito con modificazioni con L. 05.08.2022 n. 108 che ha esteso la competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale al Porto di Vasto, sì come recepito con Decreto Presidenziale n. 228/2022 del 21.11.2022 con decorrenza dal 06.08.2022;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e gli artt. 8 e 24 del Regolamento del Codice della Navigazione;

Visto l'art. 52 Cod. Nav. e la riconnessa circolare n. 52 del 10.07.2012 che prevede che "l'Autorità Portuale/marittima, nel gestire la concessione demaniale (occupazione e uso di beni demaniali e di zone del mare territoriale) ai sensi dell'art. 18 L. 84/94 o dell'art. 36 Cod. Nav., è anche titolata, in virtù della sua giurisdizione alla gestione delle aree demaniali (a mare e a terra), ai sensi dell'art. 1 del citato art. 5 Cod. Nav., a comprendere, nella concessione demaniale marittima, l'autorizzazione all'impianto sia alla realizzazione che all'esercizio dello stabilimento costiero nell'intera conformazione (terminale, condotte, impianto stoccaggio e/o lavorazione anche se posto su proprietà privata) destinato a impianto deposito e/o lavorazione ai sensi dell'art. 52 nella sua interezza dello stesso Cod. Nav.";

Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visto l'art.24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.;

Vista l'istanza presentata dall'Ing. Donatello Trivarelli, C.F. TRVDTN88M11G141V, in qualità di Responsabile del Deposito di Ortona della Società "ENI S.p.a.", C.F. 00484960588 P.IVA 00905811006, con sede legale in Roma (RM) Piazza E. Mattei n. 1, acquisita al prot. n. E- 1237del 23.01.2023 e successive integrazioni, prot. E- 2564 del 13.02.2023; prot. E- 3208 del 21.02.2023 e prot. E- 3420 del 24.02.2023;

Vista la licenza n. 04-04/2022 del 01/09/2022, rep. n. 1975 con cui è stato assentito a Eni S.p.A., ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav., un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq 8.369,10 in ambito portuale del Comune di Ortona allo scopo di mantenere una base operativa e relativo oleodotto così composti: 1) un'area scoperta banchina Nord di mq 4.682,73; 2) n. 2 box prefabbricati di mq 15,00 (7,50 mq cadauno); 3) n. 1 bitta d'ormeggio per cavo alla lunga - presa d'acqua di mq 10,21; 4) n. 1 box prefabbricato di mq 16,50; 5) n. 1 box prefabbricato di mq 81,25; 6) n. 1 cunicolo interrato presso la banchina Nord Nuova di mq 877,71; 7) n. 1 nuovo cunicolo prefabbricato fuori terra Molo Nord di mq 2.655,15; 8) n. 1 cunicolo interrato zona Faro di mq 30,55, avente naturale scadenza al 31.12.2025;

Vista la pubblicazione della domanda in data 27/02/2023 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 36 Cod. Nav, portante prot. U-3496 del 24.02.2023;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. E-5098 del 21.03.2023;

Visto il parere della Divisione Security di questa Autorità, acquisito al prot. n. U-3641 del 28.02.2023;

Visto il parere rilasciato con nota prot. R.U. n. 5956 in data 21.03.2023 dalla Capitaneria di Porto di Ortona, acquisito al prot. n. E-5101 del 21.03.2023;

Visto il parere rilasciato dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise – Sede di Pescara, acquisita al prot. n. E-5082 del 21.03.2023;

Vista la delibera n. 19 in data 30/03/2023 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Visto il nulla osta prot. 11399/RU del 13/03/2023 rilasciato dall'Ufficio delle Dogane di Pescara – DT IV - Lazio e Abruzzo ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990, acquisito al prot. n.E- 7462 del 28.04.2023;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 07/04/2023 del canone di €3.202,80, richiesto con atto di accertamento n. 04-14/23 del 05/04/2023, richiesto unitamente al canone anno 2023 relativo alla concessione principale n. 04-04/2022 del 01.09.2022;

Vista la fidejussione bancaria n. 241424/2017 del 24/07/2017 con relativa appendice di incremento del 15.05.2023 dell'importo fino a € 65.000,00, emesse dalla Banca Popolare di Sondrio, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Visto il certificato di polizza assicurativa All-risk n. 3-6/0332/40 emessa dalla Eni Insurance DAC a copertura dei danni da fulmine/agenti atmosferici, incendio, scoppio, nonché quale assicurazione RCT-RCO, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, acquisita al prot.E-7462 del 28.04.2023;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Grandi Contribuenti, acquisita al prot. n.E-2790 in data 16.02.2023;

Visto che come previsto ai punti a) e b), comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 159/2011, non è richiesta la certificazione antimafia per i rapporti tra i soggetti pubblici o tra i soggetti pubblici ed altri soggetti anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi

funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge e di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011 n. 159;

Considerato che la Società ENI S.p.A. è inclusa nell'elenco delle partecipazioni dirette del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Vista, altresì, la dichiarazione della Società ENI S.p.A., in data 10/12/2019, con cui attesta di essere partecipata e controllata, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, giusta nota acquisita al prot. n. ARR-9749 del 01/09/2020;

Vista la nota assunta a prot. ARR-7920-17_06_2022 con cui la Società ha trasmesso procura speciale rep. 16959 racc. 10461 in data 01/06/2022 a rogito del Notaio Prof. Avv. Marco Sepe, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 8 il 01/06/2022 al n. 1704 serie 1T recante l'attribuzione dei poteri di firma in capo al sig. Trivarelli Donatello, nato a Ortona (CH) il giorno 11/08/1988, C.F. TRVDTL88M11G141V e già allegata, per farne parte integrante, alla concessione demaniale marittima reg. n. 04-04 rep. 1975 del 01.09.2022 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona il 05.09.2022 al n. 1321 serie 1, tuttora valida ed efficace;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

ai sensi dell'art. 52 del Cod. Nav. e dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

Alla ENI S.p.a. codice fiscale 00484960588 partita iva 00905811006 in persona del procuratore speciale sig. Trivarelli Donatello, nato a Ortona (CH) il giorno 11/08/1988, C.F. TRVDTL88M11G141V, il quale interviene al presente atto in forza di procura speciale rep. 16959 racc. 10461 in data 01/06/2022 a rogito del Notaio Prof. Avv. Marco Sepe, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 8 il 01/06/2022 al n. 1704 serie 1T, che in copia su supporto informatico conforme all'originale documento formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, trovasi già allegata a concessione demaniale marittima reg. n. 04-04 rep. 1975 del 01.09.2022 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona il 05.09.2022 al n. 1321 serie 1, di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq. 729,81 situato nel Comune di Ortona e precisamente in area esterna all'ambito portuale, censita al C.T. del Comune di Ortona al fig. 25 part.lla 4085/parte, intestata al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Marina Mercantile, allo scopo di mantenere un oleodotto così composto: 1) mq. 181,24 (ZS010) di oleodotto a vista (sotto castello); 2) mq. 78,10 (ZD011) oleodotto interrato; 3) mq. 8,57 (ZD012) cameretta sud (pozzetto); 4) mq. 281,56 (ZD013) oleodotto in sea line (ml 0,71*ml 395,85); 5) mq. 7,68 (ZD014) cameretta nord (pozzetto); 6) mq. 172,66 (ZD015) oleodotto interrato (verso sala booster peticcio), in variazione della concessione demaniale marittima n. 04-4/2022 del 01/09/2022, rep. 1975;

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2023 = € 3.202,80 (salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT) a integrazione del canone di cui al titolo concessorio vigente n. 04-4/2022 del 01/09/2022, rep. 1975, registrato in Ancona il 05.09.2022 al n. 1321 serie 1.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà durata pari a quella della licenza n. 04-4/2022 del 01/09/2022, rep. 1975, cui accede con scadenza alla data del 31.12.2025

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno nei 180 giorni antecedenti, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza suppletiva è subordinata a quanto già previsto con la concessione n. 04-4/2022 del 01/09/2022, rep. 1975, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Le attività a cui la Concessione demaniale verte dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, di ordine pubblico;
- 2) I manufatti e le attrezzature allestiti o depositati nell'area ad oggetto della Concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione, che adotterà tutte le precauzioni ed ogni necessaria misura di sicurezza anche avvalendosi di soggetti tecnici idoneamente qualificati per le preventive valutazioni di competenza;
- 3) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 4) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 5) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 6) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- 8) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 9) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;
- 10) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 11) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 12) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 13) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;
- 14) Provvederà il soggetto concessionario a tutte le attività manutentive della sovrastruttura stradale in corrispondenza dell'area in Concessione, intervenendo anche – con la massima sollecitudine – per azioni di messa in sicurezza e ripristini ogni qualvolta emergano anomalie o criticità di sorta (es. buche, cedimenti, etc.);
- 15) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 16) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- 17) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni

